

**(A.C. 2033 – Sezione 8)****ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

*(Smaltimento dei rifiuti sanitari).*

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

**(A.C. 2033 – Sezione 9)****ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

*(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).*

1. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti della alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO  
16 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 16.

*(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).**Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,

e successive modificazioni, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Modifica all'articolo 33 del con le seguenti: Modifiche al.*

**16. 3.** La Commissione.**(Approvato).***Sopprimere il comma 1.***16. 1.** Lion.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore.*

**16. 2.** *(Nuova formulazione)* Guido Dussin, Parolo.**(Approvato).***Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. *(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).* – 1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 e come modificato dall'articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente:

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai Comuni, entro il 31 marzo 2002, un piano di adeguamento

degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l'attività dopo la data di pubblicazione della presente legge.

**6. 02.** (ex 7. 01). Vianello.

**(Approvato).**

**(A.C. 2033 – Sezione 10)**

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 17.

*(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali e di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, ovvero dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

*(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

*Sopprimerlo.*

**17. 1.** (ex 11. 1.) Guido Dussin, Parolo.

**(Approvato).**

**(A.C. 2033 – Sezione 11)**

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Piano straordinario di telerilevamento).*

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 18.

*(Piano straordinario di telerilevamento).*

*Al comma 2, sostituire le parole da: nell'ambito dell'unità fino alla fine del comma con le seguenti: , ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**18. 1.** Iannuzzi, Annunziata, Realacci, Reduzzi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Chianale, Calzolaio, Piglionica, Raffaella Mariani, Sandri, Vianello, Zunino.

*(A.C. 2033 – Sezione 12)*

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 19.

*(Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale

di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione d'ambito ».

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 19.

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).*

*Al comma 1, dopo le parole: è vincolata all'attuazione aggiungere le seguenti: del piano.*

**19. 1.** Stradella.

*(Approvato).*

*(A.C. 2033 – Sezione 13)*

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 20.

*(Potenziamento dell'APAT).*

1. Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di tutela e di conoscenza del territorio, il Servizio sismico nazionale e l'Ufficio per il sistema informativo, già operanti nell'ambito del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 20.

(Potenziamento dell'APAT).

Sopprimerlo.

20. 1. Tagliatela.

(Approvato).

(A.C. 2033 – Sezione 14)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 21.

(Modifiche alla legge  
18 maggio 1989, n. 183).

1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, » sono sostituite dalle seguenti: « o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone fra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti ».

2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « del Ministro dei lavori pubblici » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio »;

b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: » ed è abrogata la lettera d).

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo ».

4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico ».

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 21.

*(Modifiche alla legge  
18 maggio 1989, n. 183).*

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ed è abrogata la lettera d) con le seguenti: ,è abrogata la lettera d) ed alla lettera e) le parole «rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono soppresse.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*c) al comma 3, dopo le parole «Il Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti «e della tutela del territorio».*

*d) la rubrica è sostituita dalla seguente «Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».*

**21. 1.** La Commissione.

***(Approvato).***

***(A.C. 2033 – Sezione 15)***

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 22.

*(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).*

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002 e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 22.

*(Modifica all'articolo 6 della legge  
23 dicembre 2000, n. 388).*

*Al comma 1, capoverso 17, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,*

**22. 2.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

***(Approvato).***

*Al comma 1, capoverso 17, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e lo comunica alle competenti Commissioni parlamentari.*

**22. 1.** Russo Spena, Vendola.

***(A.C. 2033 – Sezione 16)***

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 23.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 2033 – Sezione 17)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

lo stabilimento Lucchini siderurgica ubicato presso l'area industriale di Potenza insiste praticamente all'interno del tessuto urbano della città;

tale situazione comporta un grave impatto ambientale legato ai cicli produttivi, essendo uno stabilimento a turnazione continua;

sono state rilevate forme di inquinamento superiori ai livelli consentiti con le continue proteste degli abitanti preoccupati per la salute e la qualità della vita;

il problema non è isolato e riguarda moltissime realtà urbane medio-grandi del Paese;

sono state avanzate proposte di delocalizzazione dell'impianto produttivo;

la tutela dell'ambiente non è un costo, bensì un investimento, in quanto la delocalizzazione abbatterebbe i costi di un impianto oramai vecchio;

impegna il Governo

a ricercare, di concerto con il Comune di Potenza, la regione Basilicata, il Consorzio per lo sviluppo industriale, una soluzione per la delocalizzazione dello stabilimento Lucchini anche attraverso l'utilizzo dei fondi UE stanziati nell'ambito del programma 2000-2006.

9/2033/1. Molinari, Realacci, Lion.

La Camera,

premessi che:

l'accordo di programma ENI - Regione Basilicata in merito allo sfruttamento delle risorse petrolifere rappresenta un capitolo importante per lo sviluppo della Basilicata, con l'obiettivo di conciliare l'attività estrattiva con la tutela dell'ambiente nella logica di uno sviluppo ecosostenibile;

il giacimento Val d'Agri è il più grande giacimento petrolifero presente nell'Europa continentale e rappresenta la principale riserva energetica del nostro Paese;

l'impatto ambientale riveste una rilevanza fondamentale in quanto l'attività estrattiva ricade territorialmente nell'istituendo Parco nazionale della Val d'Agri;

impegna il Governo

a prevedere specifici finanziamenti per il monitoraggio e la tutela ambientale in relazione allo sfruttamento delle risorse petrolifere.

9/2033/2. Luongo, Adduce, Molinari, Lettieri, Potenza, Boccia, Lion.

La Camera,

premessi che:

esistono numerose aree sottoposte al duplice regime di tutela ambientale previsto dalla normativa in materia di parchi nazionali e parchi naturali regionali ed ai vincoli previsti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso);

esiste l'esigenza prioritaria di verificare esattamente come agisce sul territorio tale sovrapposizione di vincoli ai fini di una razionalizzazione e semplificazione

normativa diretta ad assorbire in un'unica disciplina i vincoli per ogni territorio tutelato;

impegna il Governo

a compiere, entro il 30 aprile 2002, il censimento di tutte le aree dei comuni compresi, anche in parte, nel perimetro dei parchi nazionali e dei parchi naturali regionali e contestualmente sottoposti ai vincoli dell'articolo 1-*quinquies* della legge Galasso.

9/2033/3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Antonio Barbieri, Realacci, Vigni, Iannuzzi, Borriello.

La Camera,

premesso che:

l'eccezionale situazione meteorologica che investe dall'inizio dell'inverno il nostro Paese, caratterizzata da alte pressioni e assenza di venti e precipitazioni, in particolare al Nord, ha messo drammaticamente in risalto il grave inquinamento atmosferico nelle aree urbane;

l'altissima concentrazione nell'aria di sostanze altamente inquinanti, quali benzene, monossido di carbonio, anidride solforosa, biossido di azoto, ma soprattutto polveri sottili (PM10), causata, secondo i dati dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio, per il 78 per cento dal traffico veicolare, ha provocato in molte città l'adozione di misure come il blocco della circolazione o la circolazione a targhe alterne; tali misure, se da un lato riescono a far diminuire la concentrazione di sostanze tossiche, ma solo durante il limitato periodo di applicazione delle stesse, non incidono significativamente sulle cause dell'inquinamento;

secondo l'organizzazione mondiale della sanità le polveri sottili provocano in un anno 3.500 morti, 30.000 attacchi d'asma infantile, 31.500 bronchiti acute e 4.500 ricoveri ospedalieri, concentrati soprattutto nelle otto principali città italiane, dove vivono circa nove milioni di abitanti;

il nostro Paese non ha ancora recepito la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, concernente i valori limite di qualità dell'aria per il biossido di azoto, il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

in tale contesto appare indispensabile adottare misure strutturali che incidano in modo significativo sulle modalità di trasporto, quindi sulle abitudini dei cittadini, allarmati dalla diffusione dei preoccupanti dati sulla concentrazione di sostanze tossiche nell'aria delle nostre città; si ritiene indispensabile, in particolare, incrementare consistentemente le risorse per il trasporto ferroviario di merci e persone per il cabotaggio, per lo sviluppo di mezzi di trasporto a bassissimo impatto ambientale e per il trasporto pubblico su ferro ed elettrico nelle aree urbane,

impegna il Governo

in sede di attuazione del Programma di infrastrutture strategiche, a dare priorità al trasporto ferroviario, al cabotaggio, ai sistemi di trasporto pubblico urbano, arrivando a destinare a tali sistemi almeno i due terzi delle risorse annualmente disponibili.

9/2033/4. Realacci, Vigni, Lion, Pappalterra, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Pignionica, Reduzzi, Rocchi, Sandri, Verretti, Vianello, Zunino.

La Camera,

premesso che:

la legge 9 dicembre 1998, n.426, individua tra i siti di importanza nazionale da bonificare il sito Fibronit di Bari, prevedendo, per la realizzazione degli interventi, un onere complessivo di 7.747.000 euro;

tale sito rappresenta un grave e concreto elemento di rischio per la salute, come testimoniato dall'elevato numero di patologie gravi che hanno colpito la popolazione che nei decenni scorsi ha vissuto ed operato in quel territorio;

il sito è collocato all'interno del tessuto urbano della città di Bari con pregiudizio ulteriore e persistente per la salute dei cittadini;

alla luce delle recenti determinazioni che hanno condotto ad un nuovo sequestro dell'area da parte della magistratura e alla nomina di un commissario straordinario nella persona del Presidente della regione, Raffaele Fitto;

i recenti provvedimenti del Ministro dell'ambiente assegnano un finanziamento assolutamente insufficiente alla realizzazione degli interventi da doversi attuare;

impegna il Governo

a garantire un ulteriore congruo finanziamento per poter avviare sul sito in questione non solo l'opera di messa in sicurezza d'emergenza, ma concreti interventi di bonifica e recupero dell'area e a svolgere un ruolo di controllo, attraverso i propri organi tecnici, anche al fine di individuare il piano di intervento che garantisca al meglio le finalità di recupero dell'area salvaguardando la salute e la sicurezza dei cittadini.

9/2033/5. Piglionica, Rossiello, Nicola Rossi, Sasso, Caldarola.

La Camera,

premessi che:

gli articoli 10-11-12 del disegno di legge in esame contengono disposizioni in materia di siti inquinati per l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare;

si rende necessario inserire l'area industriale dismessa Fibronit di Bari;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile affinché sia garantita la realizzazione degli interventi di urgenza per il piano di bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale dismessa Fibronit di Bari individuata tra

gli interventi di interesse nazionale ai sensi del decreto 18 settembre 2001, n.468.

9/2033/6. Dell'Anna, Lazzari, Lorusso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2033-A, recante disposizioni in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 14 che introduce modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

premessi che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 disciplina la gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di derogare alle disposizioni dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i rifiuti trattati e per il combustibile derivante da rifiuto, qualora l'offerta di smaltimento sia oggettivamente più conveniente per l'amministrazione pubblica.

9/2033/7. Guido Dussin, Parolo.

La Camera,

considerato che:

nel comune di Eboli (Salerno) per la prima volta in Italia sono stati demoliti circa 300 manufatti abusivi che insistevano lungo la fascia costiera pinetata;

l'urgenza di un intervento di riqualificazione della fascia costiera che si estende all'interno del comprensorio di Eboli, importante centro della Valle del Sele, al fine del ripristino e della salvaguardia ambientale della zona e per favorire il rilancio turistico di tutta l'area a sud di Salerno

impegna il Governo

a definire un impegno decennale di spesa per il raggiungimento dei fini di cui sopra.

9/2033/8. Cardiello.

La Camera,

premessi che:

la Val Basento, area industriale della Basilicata compresa tra Salandra Ferrandina e Pisticci, (Matera) è interessata dal 1958 da estrazione di gas metano e da lavorazioni chimiche a seguito di insediamenti industriali Eni LIQUICHIMICA - ANIC - ENICHEM - ENICHEM FIBRE;

le pericolose lavorazioni riguardavano il pvc e il cvm, le stesse di Porto Marghera, comunemente conosciuti come cloruro di vinile sostanza altamente tossica e nociva nonché la presenza di amianto derivante da lavorazioni *eternit* disperse su tutto il comprensorio;

l'area della Valbasento è stata la prima area industriale in Italia interessata da insediamenti industriali legati alle partecipazioni statali ad essere oggetto e soggetto dello strumento dell'accordo di programma per la reindustrializzazione;

si è trattato di un processo lungo e anche doloroso per i lavoratori ed il territorio e che sta vedendo in questi mesi la sua conclusione con un bando di 212 miliardi per l'insediamento di nuove iniziative economiche che dovrebbero rappresentare il rilancio definitivo del comprensorio;

il consorzio per lo sviluppo industriale di Matera, a seguito del rinvenimento di materiale sospetto nei siti acquistati dalle società del gruppo Eni nel corso della esecuzione di lavori pubblici per la realizzazione del parco tecnologico della Val Basento, incaricava in data 30 agosto 2001, lo studio Omega sas di effettuare una verifica al fine di appurare l'effettiva natura di quanto ritrovato;

lo studio Omega sas in data 26 ottobre 2001 depositava presso il consorzio per lo sviluppo industriale di Matera i rapporti sulle indagini ambientali eseguite su mandato dello stesso ente, concernenti rispettivamente: 1) l'area industriale dismessa nel comune di Ferrandina; 2) le

aree pista di volo ed ex metanolo nel comune di Pisticci, dai quali è emersa prova di una situazione di inquinamento in atto, giuridicamente rilevante, ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999;

in relazione all'area industriale dismessa del comune di Ferrandina (Matera) sulla base delle indagini effettuate è stato fornito il seguente quadro valutativo:

con riferimento ai terreni: su un totale di 34 scavi da cui sono stati prelevati campioni sottoposti ad analisi, 14 (pari a circa il 41 per cento) hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato I al decreto ministeriale 471 del 1999. In particolare:

a) su un totale di 42 campioni sottoposti ad analisi, 10 hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato 1 al decreto ministeriale 471 del 1999 per i metalli pesanti, con concentrazioni di mercurio comprese tra 6 e 303 mg/kg (contro un valore limite di 5);

b) per il parametro idrocarburi policiclici aromatici, su un totale di 9 campioni analizzati, 2 hanno evidenziato concentrazioni superiori a quelle previste; è stata rilevata notevole presenza di pirene e benzo(ghi)pirilene, e concentrazioni anomale di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, Indeno (1, 2, 3 -cd)pirene;

c) su 19 campioni, 4 hanno presentato valori di composti organici superiori a quelli previste dalla normativa, con presenze anomale di 1,2-dicloroetano, 1,1,2-tricloroetano e benzene;

d) pur non rientrando tra i parametri contemplati nel decreto ministeriale n. 471 del 1999, due scavi hanno evidenziato valori di pH molto elevati (alcalini), mentre altri tre hanno evidenziato valori di pH molto bassi (acidi); tutti presentano una colorazione anomala, il che autorizza a ritenere di non essere in presenza di terreno ma di materiali di risulta da attività industriali;

con riferimento alle acque:

a) le acque di fondo scavo prelevate, pur presentando odore caratteristico al momento del prelievo, non hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato 1 del decreto ministeriale n. 471 del 1999;

b) tutte le acque prelevate dai piezometri presentano concentrazioni di manganese notevolmente superiori ai valori limite previsti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;

c) 2 campioni su 6 prelevati da piezometri presentano superamenti delle concentrazioni previste per il parametro solfati;

d) l'analisi qualitativa ha evidenziato, sia nelle acque di fondo scavo, sia dei piezometri, presenza di composti organici;

e) un'analisi quantitativa parziale dei composti organici sulle acque prelevate dai piezometri ha evidenziato la seguente situazione:

tutte le acque prelevate dai piezometri presentano concentrazioni di tricloroetilene notevolmente superiori ai valori limite previsti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;

3 campioni su 4 evidenziano notevole presenza 1.1.2.-tricloroetano ben oltre i limiti del decreto ministeriale n. 471 del 1999 (fino a quasi tremila volte il limite);

su tutti i campioni analizzati sono presenti valori elevati e diffusi di conducibilità e cloruri;

due campioni analizzati presentano valori elevati di ossidabilità Kubel;

in relazione alle aree « pista volo » e « ex metanolo » della zona industriale nel comune di Pisticci (Matera) è stato fornito il seguente quadro valutativo:

con riferimento ai terreni: su un totale di 16 scavi, 7 (pari al circa il 44 per

cento) hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999. In particolare:

a) su un totale di 19 campioni sottoposti ad analisi, 7 hanno presentato superamenti delle concentrazioni limite previste dall'allegato 1 al decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i parametri di mercurio, rame e nichel;

b) per il parametro idrocarburi policiclici aromatici, tutti i campioni analizzati non hanno evidenziato concentrazioni superiori a quelle previste;

c) per quanto riguarda i composti organici, su 6 campioni, nessuno ha presentato valori superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;

d) è stata evidenziata una presenza diffusa di amianto su tutta l'area, che in due punti (scavi 68 e 69) è stato accertato essere del tipo crisotilo, e in quantità massiccia;

e) la quasi totalità degli scavi ha evidenziato la presenza di materiali palesemente estranei al terreno naturale dell'area;

f) pur non rientrando tra i parametri contemplati nel decreto ministeriale n. 471 del 1999, due scavi hanno evidenziato valori di pH molto elevati ed una colorazione anomala, il che autorizza a ritenere di non essere in presenza di terreno ma di materiali di risulta da attività industriali;

g) la metodologia di campionamento utilizzata è stata mirata a prelievi per tipologie di materiali rinvenuti, non ricampionati successivamente dove si sono ripresentate le stesse emergenze; la situazione generale del sito è quindi più estesa e peggiorativa rispetto al quadro evidenziato;

con riferimento alle acque:

a) tutte le acque prelevate dai piezometri presentano notevoli concentrazioni di solfati e manganese, superiori ai valori limite previsti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;

b) pur non essendo contemplato dal decreto ministeriale n. 471 del 1999, il parametro cloruri presenta valori molto elevati;

c) è stata riscontrata presenza di selenio, cromo e nichel, pur nei limiti di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999;

d) i campioni prelevati presentano i valori elevati di conducibilità e ossidabilità Kubel e, per il solo piezometro di valle, di COD; le aree investite dalle indagini sono state interessate nel passato da insediamenti industriali di natura chimica ad opera di aziende del gruppo Eni;

l'inquinamento nel corso degli anni ha riguardato anche i lavoratori, come più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali, e le popolazioni delle aree circostanti gli impianti industriali;

la regione Basilicata ha promosso, con legge regionale, una azione di *screening* sui lavoratori, iniziativa partita in questi giorni al fine di accertarne le conseguenze patologiche delle lavorazioni;

impegna il Governo

ad assumere apposite iniziative normative anche nell'ambito della discussione del presente provvedimento al Senato della Repubblica, al fine di inserire l'area industriale della Val Basento tra le aree industriali da bonificare ai sensi della legge n. 426 del 1998.

**9/2033/9.** Adduce, Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Abbondanzieri, Vigni, Calzolaio, Piglionica, Chianale, Bandoli, Vianello, Sandri, Zunino, Dameri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « disposizioni in materia ambientale », che

prevede interventi finalizzati, nel loro complesso, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale;

considerato che l'articolo 7 prevede interventi di rilievo per garantire il funzionamento delle aree marine protette, che rappresentano un patrimonio prezioso per il paese;

rilevata la necessità di garantire la realizzazione di efficaci campagne di valorizzazione, sensibilizzazione e controllo nell'ambito delle iniziative intraprese e delle attività svolte per la salvaguardia dell'ambiente marino;

impegna il Governo

a garantire, anche con l'impiego di idonee risorse finanziarie, lo svolgimento di attività ed iniziative, anche operative, dell'ambiente marino, ivi compresa la continuazione di campagne di valorizzazione, di sensibilizzazione e di controllo, condotte in collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali e mediante il coinvolgimento attivo degli operatori della pesca e delle associazioni ambientaliste.

**9/2033/10.** Germanà, Lupi.

La Camera,

premesso che:

ad un anno di distanza dall'approvazione della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (legge n. 36 del 2001) non sono ancora stati emanati i decreti attuativi;

ciò impedisce l'attuazione di una legge che intende garantire la tutela della salute e dell'ambiente in modo uniforme sull'intero territorio nazionale ed al tempo stesso assicurare la funzionalità delle reti

relative all'energia elettrica, alla telefonia mobile ed all'emittenza radiotelevisiva;

impegna il Governo:

a dare rapida, piena e coerente attuazione alla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico;

ad emanare entro 30 giorni, in particolare, i decreti previsti dall'articolo 4 della legge n. 36 del 2001 relativi alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

9/2033/**11**. Vigni, Realacci, Vianello.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 10, 11 e 12 del disegno di legge in esame contengono disposizioni in materia di siti inquinati per l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare;

la piana di Sibari in provincia di Cosenza è stata oggetto del deposito illegale di tonnellate di ferriti di zinco rivernienti dallo stabilimento industriale Per-tujola di Crotona;

la vicenda è oggetto di indagine giudiziaria da parte della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro allo scopo di individuare i responsabili di un così grave attacco all'ambiente e alla salute dei cittadini;

i siti da bonificare sono stati segnalati al Ministero dell'ambiente dal commissario regionale per l'emergenza rifiuti della regione Calabria e sono stati inseriti nel prospetto di bonifica di cui alla legge n. 426 del 1998;

si rende necessario inserire la piana di Sibari tra gli interventi più urgenti in quanto uno studio dell'università di Bari ha evidenziato gravi rischi per la salute dei cittadini residenti nella zona;

impegna il Governo

ad attivare immediatamente gli interventi per la bonifica ed il ripristino ambientale

della piana di Sibari al fine di restituire tranquillità alle migliaia di cittadini residenti e per salvaguardare un'area di elevata valenza ambientale, culturale e turistica.

9/2033/**12**. Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

il sito di Cengio Saliceto è tra gli interventi di bonifica di interesse nazionale di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

sono stati approvati dalla conferenza dei servizi i risultati del piano di caratterizzazione delle « aree interne » dello stabilimento ACNA di Cengio. È quindi disponibile il quadro complessivo dell'inquinamento dei suoli e della falda che consente un primo orientamento sulle operazioni di bonifica;

l'azienda, ai sensi dell'accordo di programma a suo tempo stipulato, entro fine marzo deve presentare il piano di bonifica del sito eventualmente articolato per lotti;

l'ufficio del commissario ha completato la caratterizzazione delle aree pubbliche che rientrano nella perimetrazione a suo tempo individuata. Da tale attività si evince una situazione di inquinamento diffuso lungo l'asta del Bormida per qualche decina di chilometri. In particolare, nelle cosiddette « aree esterne » dello stabilimento (comuni di Cengio e Saliceto), emerge la necessità di procedere alla bonifica di terreni e sedimenti per volumi pari ad oltre 100.000 metri cubi. L'ufficio del commissario sta predisponendo il relativo progetto e si potrebbero appaltare i lavori entro l'anno;

il rischio è che, anche tenendo conto dei « tagli » apportati dalla finanziaria, le risorse disponibili per la bonifica siano insufficienti;

impegna il Governo

una volta predisposto il progetto, ad assicurare le risorse economiche necessarie per la bonifica delle aree esterne.

9/2033/**13.** Zunino, Vigni, Realacci, Vianello, Chianale, Mariani, Abbondanzieri, Cima, Cento, Lion, Zanella, Rava, Patria.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2033;

considerato che appare estremamente rilevante la tutela delle popolazioni residenti nei pressi dei siti inquinati, con particolare riferimento ai siti caratterizzati da significative esposizioni all'amianto, che presentano rilevanti problemi sotto il profilo sanitario;

valutata la procedura definita dall'articolo 12 del disegno di legge, per la bonifica dei siti inquinanti;

impegna il Governo

a dare assoluta priorità, nell'attuazione dell'articolo 12 del provvedimento, agli interventi di bonifica dei siti ad alta concentrazione di amianto, anche ai fini di una efficace tutela e salvaguardia della salute dei cittadini.

9/2033/**14.** Ruzzante, Innocenti, Susini, Vigni, Cordoni, Vianello.

La Camera,

impegna il Governo

a procedere ad una attenta valutazione dell'inquinamento della città di Colleferro, affinché essa sia inserita tra i siti previsti dall'articolo 10.

9/2033/**15.** Russo Spena, Vendola.

La Camera,

preso atto della volontà espressa dal Governo, nel corso della discussione relativa al disegno di legge « Disposizioni in materia ambientale », e della necessità di individuare con maggiore decisione l'ambito territoriale degli ulteriori siti da inserire nella normativa prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni;

considerato quanto previsto dall'articolo 10 « Disposizioni in materia di siti inquinati » e dell'articolo 12 « Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare » della presente legge « Disposizioni in materia ambientale »;

precisato che per area del litorale vesuviano si intende individuare il territorio compreso tra il porto del Granatello (Portici) e l'area industriale di Castellammare di Stabia, comprensiva dei siti industriali dismessi presenti nei territori dei comuni di Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei dove si ritrovano vecchie industrie conciarie, discariche abusive, e terreni utilizzati come aree di deposito per materiali fortemente inquinanti (amianto e sostanze chimiche);

rilevato che tale area presenta notevole interesse sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista turistico, paesaggistico e, quindi, economico,

impegna il Governo

a predisporre utili strumenti normativi e legislativi che consentano l'individuazione e l'inserimento dell'area del litorale vesuviano tra quelle oggetto di disposizioni sia in materia di siti inquinati, articolo 10, sia per quanto riguarda l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare, articolo 12.

9/2033/**16.** Tagliatela.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, DEL DECRETO-  
LEGGE 16 GENNAIO 2002, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI UR-  
GENTI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E  
CONSOLARI IN ARGENTINA (2177)**

**(A.C. 2177 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Assunzioni temporanee).*

1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto

temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967.

**ART. 2.**

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2177 - Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 1, le parole: « valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003 ».

(A.C. 2177 - Sezione 3)

#### PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2177 - Sezione 4)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la situazione politico-istituzionale ed economica dell'Argentina tiene con il

fiato sospeso centinaia di migliaia di nostri connazionali che vi risiedono;

le Regioni italiane hanno discusso un documento per coordinare un'azione comune in favore delle comunità italiane che risiedono nel paese sudamericano;

le proposte avanzate da alcune regioni di far rientrare gli italiani d'Argentina tra le quote relative alle assunzioni di extracomunitari rappresenta una incongruenza giuridica in quanto in questa legislatura il Parlamento ha votato la legge che attribuisce il voto degli italiani all'estero;

la priorità è invece rappresentata dall'obiettivo di non sradicare la presenza della nostra comunità e di non riproporre separazioni traumatiche e drammatiche per intere famiglie che vivono oramai stabilmente da oltre mezzo secolo in Argentina;

impegna il Governo

a prevedere uno stanziamento finanziario straordinario per affrontare l'emergenza ed istituire una cabina di regia Stato-Regioni per coordinare le forme di sostegno concreto che devono concretizzarsi anche nel medio e lungo periodo soprattutto in termini di assistenza sanitaria e di sostegno alle attività economiche dei nostri connazionali.

9/2177/1. Molinari.

La Camera,

premessi che:

l'evoluzione della situazione politico-istituzionale ed economica in Argentina presenta ulteriori e preoccupanti motivi di allarme;

l'Italia deve ribadire concretamente la sua solidarietà con le centinaia di migliaia di connazionali che vi risiedono;

l'azione delle regioni italiane e la loro volontà di arrivare ad un'azione comune di solidarietà e sostegno ai nostri emigrati;

impegna il Governo

ad istituire una cabina di regia tra Stato e regioni per coordinare le forme di sostegno e di solidarietà a trovare idonei canali per far pervenire direttamente i sostegni italiani ai nostri emigrati residenti in Argentina;

a verificare la congruità dei fondi stanziati e a stanziarne ulteriori a fronte della drammaticità della situazione;

impegna altresì il Governo a concentrarsi sui seguenti obiettivi:

partenariato nella struttura produttiva, a partire dalla piccola e media impresa;

intensificazione del rapporto con l'organizzazione del Mercosud;

a predisporre iniziative internazionali idonee ad aiutare l'Argentina a ristrutturare la sua posizione e rinegoziare i suoi debiti esteri.

9/2177/2. Spini, Raffaella Mariani, Ruzante, Carli, Innocenti.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

Lire 1000 = € 0,52

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14ALA0000930\*